



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA
"Eolie Patrimonio dell'Umanità"

ORDINANZA n°11/05 del 24.03.2005

IL SINDACO

VISTE le Ordinanze Sindacali n°62 del 12.07.2002; n°70 del 20.04.2003; n°78 del 12.05.2003;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2004 con il quale è stato prorogato, fino al 31.12.2005, lo stato d'emergenza;

VISTO il verbale di riunione del Comitato Tecnico Scientifico per Stromboli, del 17.09.2003, trasmesso dall'Ufficio Pianificazione, Valutazione e Prevenzione Rischi, del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;

VISTO il verbale n°6, della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi- Sezione Rischio Vulcanico, irviato al Comune di Lipari, in data 21.03.2005, dall'Ufficio Pianificazione, Valutazione e Prevenzione Rischi, del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;

CONSIDERATO che l'attività dei crateri del vulcano Stromboli si caratterizza per le sue manifestazioni di natura prevalentemente esplosiva e che la proiezione e la ricaduta dei prodotti dell'attività eruttiva rappresentano un pericolo, la cui entità varia al variare dello stato del vulcano, e pertanto in relazione allo stato di attività vulcanica, l'accesso agli alti versanti può essere consentito con apposita regolamentazione;

RITENUTO pertanto, necessario procedere ad una regolamentazione della attività escursionistica, ed a parziale modifica ed integrazione della Ordinanza Sindacale n°62 del 12.07.2002;

VISTO l'art. n°54 del D. Lg.vo n°267/2000;

ORDINA

- 1) È consentito il libero accesso dei visitatori escursionisti, al vulcano **Stromboli**, sino alla quota di **400 mt. s.l.m.** ;
- 2) È consentito l'accesso dei visitatori escursionisti al successivo tratto, da quota **400 mt. s.l.m.** e sino alle aree sommitali del vulcano **Stromboli**, soltanto se accompagnati da guide alpine e vulcanologiche autorizzate, le quali vorranno consultare il bollettino emesso dal Centro Operativo Avanzato, affisso presso la Sede di quest'ultimo, assumendo informazioni circa le condizioni dello stato di attività del vulcano e uniformandosi alle prescrizioni di cui alla regolamentazione che segue.

REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO ALLA SOMMITA' DEL VULCANO STROMBOLI E PER LE ESCURSIONI ACCOMPAGNATE DA GUIDE AUTORIZZATE

- 3) I gruppi di escursionisti, in numero non superiore a venti (20) persone, dovranno essere condotti a cura di una guida alpina e/o vulcanologica regolarmente autorizzata, la quale potrà essere collaborata da un esperto di primo soccorso;
- 4) La guida alpina e/o vulcanologica dovrà essere identificabile da un apposito cartellino munito di foto indicante la qualifica, il numero di iscrizione all'Albo regionale e le generalità;
- 5) Le escursioni sono consentite dalle ore **10:00** e fino alle ore **23:00**, con un tempo limite massimo di **un'ora** di permanenza sull'area sommitale;
- 6) Per l'attività escursionistica al di sopra della quota dei **400 metri s.l.m.** le guide autorizzate dovranno riscuotere il relativo contributo (ticket) pari ad **€ 3,00** per persona;
- 7) Gli Agenti delle Forze dell'Ordine, durante le ispezioni e i controlli di istituto, dovranno verificare l'avvenuto pagamento del contributo (ticket) previsto, e i biglietti esibiti dovranno essere annullati, mediante lacerazione.
- 8) L'accesso agli alti versanti del vulcano si snoda attraverso un percorso impegnativo ed è quindi necessario che la guida autorizzata verifichi l'idoneità fisica dell'escursionista e l'adeguatezza dei materiali ed attrezzature di cui lo stesso escursionista dovrà dotarsi (scarpe, indumenti, lampada, acqua, ecc.);
- 9) Le guide autorizzate dovranno scrupolosamente osservare e fare osservare le norme e le limitazioni che regolano l'accesso al vulcano; inoltre dovranno fornire agli escursionisti una dettagliata informazione sulle difficoltà e sui rischi cui potranno andare incontro durante la visita agli alti versanti del vulcano;
 - a) Prima dell'escursione, la guida autorizzata avrà l'obbligo di far firmare agli escursionisti una liberatoria (scritta in cinque lingue), riguardante i rischi e l'imprevedibilità anche nell'ordinario, dell'attività parossistica del vulcano, allo scopo di informare realmente, senza malintesi e/o incomprensioni, il visitatore, contribuendo ad una reale presa di coscienza dei rischi che corre, e di sollevare da eventuali responsabilità le Guide stesse e le Autorità;
 - b) la permanenza nell'area craterica sommitale, che ove consentita, salvo quanto previsto dal punto 5) della presente Ordinanza, dovrà comunque essere breve e a

discrezione della guida, che la valuterà sulla base delle condizioni meteorologiche e dell'attività vulcanica;

- c) Le guide autorizzate dovranno costituire, nella dislocazione più opportuna, un "Centro Escursioni", che sia costantemente presidiato nelle ore in cui vengono svolte le attività escursionistiche;
- Il "Centro Escursioni" avrà il compito di regolare il flusso dei gruppi escursionisti, allo scopo di evitare prolungati assembramenti in zone a più elevato rischio:
- sia dotato di generi di primo soccorso e uomini in grado di intervenire prontamente in caso di incidenti; allo scopo potrà farsi ricorso ad Associazioni di Volontariato e, specificatamente all'Associazione "Misericordia" operante su Stromboli, dichiaratasi disponibile;
 - assicuri il collegamento radio e/o telefonico (punto di ascolto) tra i gruppi che effettuano l'escursione e i presidi istituzionalmente preposti alle attività di soccorso e protezione civile (Carabinieri/ Vigili Urbani / Associazioni di Volontariato);
- d) Durante il corso dell'escursione, le guide autorizzate dovranno essere dotate di apparati rice-trasmittenti, che garantiscano il collegamento con un punto di ascolto costantemente presidiato (Centro Operativo Avanzato e "Centro Escursioni");
- e) Ove l'attività escursionistica possa essere esercitata ad alta quota, i partecipanti all'escursione dovranno essere dotati di casco protettivo e mascherina che faciliti la respirazione in caso di presenza di gas, aerosol e ceneri (che saranno distribuiti a cura delle guide);
- f) Il servizio escursionistico sugli alti versanti dello Stromboli potrà essere sospeso in ogni momento, allorché sorgessero obiettive situazioni di pericolo, oltre che per l'autonoma valutazione delle guide, anche su segnalazione dei rappresentanti del C.O.A. e, in ogni caso, su disposizione del Sindaco;
- g) La guida alpina e vulcanologica avrà la responsabilità delle persone che accompagna, assumendo la decisione di intraprendere o meno l'escursione, sia sulla base delle condizioni meteo, sia delle condizioni del vulcano, sia sulla base della propria esperienza professionale. La guida sarà responsabile della scelta dei percorsi da seguire, secondo le condizioni del momento, sia in fase di ascesa che di discesa;
- h) La guida svolge la propria attività per escursioni individuali o di gruppo. Per le escursioni oltre i 400 mt. s.l.m., può comunque accompagnare fino ad un massimo di venti persone. Il numero massimo di escursionisti che possono accedere contemporaneamente al di sopra della quota dei 400 mt. s.l.m. non può eccedere le 80 (ottanta) unità. Le guide alpine e vulcanologiche di Stromboli sono tenute ad autoregolamentare le escursioni in modo da rispettare tale prescrizione.
- i) Prima dell'inizio dell'escursione le guide dovranno raccogliere le schede previste al punto 9 lettera a) della presente Ordinanza, e fornire al C.O.A. e alla Stazione dei Carabinieri di Stromboli (via fax) le seguenti informazioni:
- elenco delle persone che accompagneranno e relative schede;
 - il percorso che effettueranno, l'orario di partenza e quello di rientro previsto.
- Le schede sopra citate devono riportare la dichiarazione del singolo escursionista, di essere a conoscenza dei rischi connessi con l'escursione; deve inoltre richiedere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, per finalità di protezione civile, ai sensi del D. Lg.vo n°196 del 30.06.2003 .
- Eventuali variazioni delle notizie sopra riportate devono essere tempestivamente comunicate, dalle guide, a mezzo fax, o, ad escursione in corso, via radio.

l) Nel momento in cui i gruppi saranno rientrati al di sotto della quota di 400 mt. s.l.m., le guide ne daranno tempestiva comunicazione al C.O.A. via radio. La guida si impegna a fornire tempestive informazioni al C.O.A. su eventuali situazioni significative riscontrate durante le escursioni.

10) Gli escursionisti, prenderanno buona nota dei manifesti redatti in più lingue, posti in punti ben visibili, circa i pericoli che l'escursione sullo Stromboli presenta sempre, sia per eventi imprevedibili che, in qualsiasi momento, possono verificarsi su un vulcano attivo, malgrado ogni precauzione adottata dagli organi responsabili a tutela della sicurezza e incolumità delle persone;

11) Il personale del C.O.A., il mattino, entro le ore **10:00**, rende note le informazioni sullo stato generale del vulcano e le previsioni meteo secondo disposizioni del Centro Funzionale Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, con il quale rimane in costante contatto.

Le informazioni sono comunicate attraverso un bollettino di vigilanza affisso nella bacheca del C.O.A. e, per quanto necessario, via fax.

Durante l'escursione il personale del C.O.A. resta in contatto con le guide, anche monitorando la posizione ritrasmessa via radio dalle medesime.

12) È fatto divieto di permanere sugli alti versanti e nella zona craterica dalle ore **23:00** alle ore **10:00**, nonché di pernottare nelle zone medesime.

13) Ai trasgressori della presente Ordinanza (persone singole e/o gruppi di escursionisti, nonché le guide autorizzate), con particolare riferimento al superamento della quota stabilita dei 400 mt. s.l.m. sino all'area sommitale, sarà applicata la sanzione amministrativa di **€ 206,00**, applicabile a ciascun trasgressore, secondo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale che così recita: "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato (artt. 337, 338, 339, 509, c.p.), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a **€ 206,00**".

14) Le guide che contravverranno alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza verranno denunciare all'albo Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche per l'irresponsabile comportamento; a carico delle stesse sarà richiesta, dal Sindaco del Comune di Lipari, all'albo di categoria, l'immediata sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese, senza pregiudizio per le sanzioni penali.

Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

- Che il Dirigente del 3° Settore e l'Ufficio di Protezione Civile del medesimo Settore, siano incaricati degli adempimenti e degli atti eventualmente nascenti dalla presente Ordinanza.
- La trasmissione della presente Ordinanza al Dipartimento di Protezione Civile di Roma, al Centro Operativo Avanzato di Stromboli, all'Ufficio Territoriale di Governo di Messina, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, alla Circoscrizione di Stromboli, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche operanti su Stromboli, agli Agenti della Forza Pubblica, al Corpo di Polizia Municipale, al Dirigente del 3° Settore, all'Ufficio di Protezione Civile Comunale.

Il presente provvedimento, che avrà immediata esecutività da giorno 26.03.2005, sarà affisso all'Albo Pretorio della Casa Comunale ed all'Albo della Sede della Circoscrizione di Stromboli.

Dalla Residenza Municipale li, 24.03.2005

S.P.



IL SINDACO
(Dott. Mariano Bruno)